



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 13.7.2012, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, stipulato in data 5.3.2008, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturati, per un importo di euro 2.515,83, oltre agli interessi legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario afferma che è stata rimborsata al cliente la somma di euro 1.643,88, tramite bonifico disposto in data 28.8.2014, di cui viene fornita prova in atti, corrispondente al rimborso pro quota tanto della commissione intermediario, quanto degli oneri assicurativi; per quanto riguarda la commissione agente, eccepisce che la stessa non può essere ristorata, in quanto la relativa attività si svolge in fase precontrattuale e si conclude alla stipula del contratto di finanziamento, avendo pertanto natura up front.

Il ricorrente deposita repliche, nelle quali si dichiara non soddisfatto ed insiste con le richieste.

**DIRITTO**

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Va preliminarmente rilevato che l'intermediario ha riferito di aver provveduto a disporre il rimborso mediante bonifico – di cui ha fornito i riferimenti – della somma complessiva di euro 1.643,88, comprensiva degli interessi legali, di cui: euro 1.212,63 a titolo di commissioni finanziarie, secondo il metodo del rimborso pro rata, al netto di euro 122,82 restituiti in sede di conteggio estintivo; euro 431,25 a titolo di oneri assicurativi, secondo il criterio pro rata temporis.

Ciò posto, occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento in passato assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).



Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”; con il corollario che l’art. 125-sexies Tub, “integrando la esatta e completa attuazione” dell’art. 16 della Direttiva, “va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi. Del resto, lo stesso Tribunale di Napoli, in una più recente decisione (7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito www.ilcaso.it; conf. anche Trib. Torino, 21.3.2020) si è allineato alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte europea (e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019 e dalla più recente giurisprudenza di merito), devono considerarsi rimborsabili anche: 1) la quota parte di “commissione agente/mediatore”, destinata, nel caso di specie, alla remunerazione dell’attività svolta “dall’agente, dal mediatore e/o da ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede intervenuto nell’operazione di prestito” e 2) gli oneri erariali, attività che non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto. Ed infatti, quanto alla prima voce, va precisato che, dalla documentazione in atti, non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento; in relazione alla seconda voce di costo, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi del 2017, essa risulta avere del pari natura up front.

Acquisita dunque la rimborsabilità delle suddette voci di costo, va rilevato però che la loro natura up-front incide, nel caso in esame, sul criterio di calcolo da applicare per la loro restituzione.

Tali commissioni “istantanee” si profilano infatti ontologicamente incompatibile con l’applicazione del criterio del c.d. pro rata temporis propugnato dalla richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, stante l’incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis “lineare” con voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all’ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. “fattore-tempo”).

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un’integrazione “giudiziale” secondo equità del regolamento contrattuale sul punto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525/2019).

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della cinquantunesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), spetta al ricorrente l'importo di euro 527,47, a titolo di quota parte commissione agente ed euro 5,78, a titolo di quota parte non goduta degli oneri erariali a seguito dell'estinzione anticipata, per un importo complessivo di euro 533,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 533,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO